

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____, del mese di _____ in Castelnuovo Rangone, nella sede del Municipio in Via Roma 1/a,

TRA

Il Comune di Castelnuovo Rangone rappresentato dalla Responsabile dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Carla Costantini, nata a Modena.(MO) il 02.02.1959, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castelnuovo Rangone, ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

E

l'Associazione/Ditta _____ con sede in _____, Via _____ n. _____ (di seguito denominata brevemente "Concessionario"), C.F. e partita IVA N. _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____, nella sua qualità di Presidente, nato a _____ il _____

PREMESSO

che con deliberazione n. 29 del 25.3.2019, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato le linee di indirizzo in merito all'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali;

che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ veniva disposto di procedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale di cui al seguente art.1, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, previa acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di operatori del settore;

che la procedura negoziata è stata condotta dalla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Terre di Castelli, appositamente delegata giusta deliberazione di CC n. 75 del 20.12.2014;

che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ la concessione in parola è stata aggiudicata a.....

che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema della presente convenzione per l'esercizio della concessione, autorizzando alla stipula la Responsabile dell'Area Amministrazione ;

DATO ATTO

che lo scopo della convenzione è di disciplinare l'esercizio della concessione riguardo alla gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi di seguito indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- a) ricercare la massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi, con particolare riguardo al controllo ed al contenimento dei consumi di energia elettrica, gas e acqua, e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- d) realizzare delle migliorie strutturali utili al conseguimento di risparmi sui costi di gestione dei singoli impianti sportivi, nonché al conseguimento di una maggiore offerta impiantistica sia in termini di nuovi impianti sportivi sia in termini di maggior fruibilità degli impianti esistenti

**TUTTO CIÒ PREMESSO:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART.1 – OGGETTO

Il rapporto tra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile.

La presente convenzione disciplina l'esercizio della concessione degli impianti sportivi comunali di seguito elencati, meglio individuati nelle allegate planimetrie e regola i rapporti fra il Comune e il Concessionario :

a) **Centro Sportivo “Ciro Bisi”**, ubicato in Castelnuovo Rangone, Via **Ciro Bisi n.1, (Allegato A sub. 1)** composto da:

- una sala polivalente con annessa cucina e spogliatoi;
- un campo da calcio regolamentare (Scirea);
- tribune con annessi locali ad uso spogliatoi;
- un fabbricato ad uso magazzino, uffici, infermeria, servizi igienici, cucina e bar con annesso portico chiuso;
- due campi da tennis in sintetico;
- un campo da beach volley;
- le relative aree di pertinenza;

b) **Centro Sportivo “Montale Rangone”**, ubicato in Montale Rangone, Via della Chiesa, **(Allegato A sub. 2 bis)** composto da:

- un fabbricato principale con destinazione palestra e relativi spogliatoi;
- un fabbricato ad uso bar e area ristoro;
- sala “A.Lori” ad uso culturale-ricreativo-aggregativo;
- un fabbricato adiacente alla palestra con destinazione spogliatoi per i campi da calcio;
- un fabbricato ad uso sportivo senza fine di lucro (numero civico 29/a) ad uso sede associativa;
- due campi da tennis;
- un campo da calcio regolamentare;
- un campo di allenamento;
- un campo per il calcio a 5 in erba sintetica;
- una palestra presso il polo scolastico di Piazza Montessori;
- un campo da *beach volley*;
- un campo da tiro con l'arco.

c) **Palestra “V. Magagni”**, ubicata in Castelnuovo Rangone, P.za Brodolini, **(Allegato A sub.3)**

d) **Campi da calcio “V. Bacigalupo”**, ubicato in Castelnuovo Rangone, Via Case Bruciate, **(Allegato A sub.4)** composto da:

- un campo da calcio per allenamenti;
- la relativa palazzina spogliatoi;
- le aree di pertinenza.

e) **Palestra “Don Milani”** sita presso il polo scolastico di Via Z. Barbieri. **(Allegato A sub.5)**

Si precisa che sono ricompresi nella concessione dei suddetti impianti sportivi anche gli impianti di illuminazione, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature, come più dettagliatamente descritti negli allegati inventari.

Tali strutture, impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna.

Il Concessionario dà atto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono conformi .

ART. 2 - PROPRIETA' STRUTTURE IN USO

Il Concessionario riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della concessione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune.

L'esatta consistenza e lo stato fisico e amministrativo degli impianti in concessione sono descritti nel verbale di consegna che verrà steso in contraddittorio tra le parti entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

ART. 3 - DURATA

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dall'01.07.2019 e termine al 30.06.2025.

ART. 4 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E AGLI IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio di favorire la massima fruizione degli stessi da parte di ogni fascia di popolazione.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dal Concessionario, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- 1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado, e attività per disabili;
- 2) utilizzo da parte di associazioni sportive dilettantistiche con sede sul territorio comunale e di Gruppi amatoriali locali, con particolare riferimento alle attività connesse ai campionati federali;
- 5) utilizzo da parte dei residenti;
- 6) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti e con le destinazioni d'uso per le quali sono stati collaudati;
- 7) utilizzo da parte di residenti in altri Comuni.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, il Concessionario curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive, favorendo lo svolgimento delle attività connesse ai Campionati federali.

Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del programma su indicato, il Concessionario dovrà tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Ufficio Servizi alla Comunità – Sport - del Comune, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

Il Comune e il Concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di eventuali sospensioni o interruzioni delle attività programmate e delle relative cause. Il Concessionario assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni.

Il Comune, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da esso promosse o patrocinate, entro il limite di n..10 giornate annuali può farlo mediante congruo preavviso al Concessionario garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti.

L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze del Concessionario nel realizzare i propri programmi.

La Palestra delle scuole elementari “Don Milani”, la Palestra delle scuole elementari “A. Frank” e la Palestra “Vezio Magagni” sono in gestione del Concessionario limitatamente agli orari extrascolastici.

Gli orari di utilizzo delle strutture e impianti sportivi per esigenze scolastiche e comunali saranno comunicate dal Comune all'inizio dell'anno scolastico. Il Comune fornisce al Concessionario copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione del Comune, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

Il Concessionario è tenuto all'applicazione puntuale del Regolamento Comunale sull'Uso degli impianti sportivi.

ART. 5 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE E DEI DISABILI

Alle attività scolastiche e per i disabili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al sabato compresi nel calendario scolastico, dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì nelle palestre "A. Frank" e "Don Milani", dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì in tutti gli altri impianti sportivi, e dalle 08.00 alle ore 13.00 il sabato.

Il Comune predispone il calendario delle attività scolastiche e per i disabili tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni:

–□i singoli Istituti scolastici e gli Istituti per i disabili devono comunicare all'Amministrazione il calendario di utilizzazione degli impianti o, almeno, l'intenzione di utilizzare gli impianti entro il 31 maggio di ciascun anno. Il Comune provvederà, entro i successivi 15 giorni ad inoltrare la comunicazione al gestore.

–□qualora entro il 31 maggio non sia noto il calendario esatto di utilizzo, gli Istituti scolastici e gli enti per i disabili sono tenuti a comunicare la data esatta di utilizzo degli impianti almeno 10 gg. prima dell'utilizzazione. La concessione, in questo caso, sarà subordinata all'effettiva disponibilità degli stessi.

Il concessionario può disporre degli spazi orari non contemplati nel detto calendario.

ART. 6 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Il Concessionario è autorizzato a concedere in uso temporaneo le strutture e gli impianti sportivi a Enti, Circoli, Associazioni, Partiti e privati che ne facessero richiesta per lo svolgimento di conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive, salvo che le manifestazioni non siano state precedentemente fissate.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dal Concessionario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' facoltà del Concessionario subordinare l'autorizzazione dell'uso delle strutture e impianti sportivi alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

Il Concessionario si impegna comunque ad autorizzare l'uso dell'impiantistica sportiva sulla base degli indirizzi e delle condizioni indicate dal Comune.

ART. 7 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Comune, sentito il parere del Concessionario, stabilisce per ogni impianto sportivo le tariffe massime applicabili nonché le tariffe agevolate riservate alle attività sportive giovanili (under 16).

Entro tale limite il Concessionario stabilisce puntualmente la tariffa applicata per singolo impianto e per singola tipologia di utilizzo, dandone informazione preventiva al Comune.

Il Concessionario potrà richiedere al Comune una sola volta l'anno, con decorrenza dall'anno sportivo successivo, la revisione delle tariffe massime applicabili.

La riscossione delle tariffe, comprensive di IVA, è effettuata dal Concessionario il quale potrà impiegarle per il finanziamento delle spese gestionali.

L'uso delle strutture e impianti sportivi da parte del Comune sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite è a titolo gratuito.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la conduzione tecnico-sportiva dell'impiantistica, nel rispetto degli adempimenti previsti nel piano di gestione operativa e conduzione tecnica delle strutture, nonché le complessive attività di sorveglianza, custodia e pulizia dell'impiantistica, delle attrezzature e dei materiali in esse esistenti, nonché la cura degli stessi affinché siano perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antinfortunistica.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere, sulle strutture e impianti sportivi, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

Il Concessionario, in qualità di datore di lavoro, ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

Il Comune si riserva di segnalare per iscritto l'eventuale inadeguatezza di personale addetto alla gestione degli impianti nel caso in cui si siano verificati gravi e comprovati problemi nel rapporto con l'utenza ad esso imputabili.

Il Concessionario dovrà altresì :

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- garantire la gestione tecnico-manutentiva dell'area verde in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- attivare qualsiasi forme di gestione idonea al contenimento dei consumi energetici.
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti dotandosi di piccoli contenitori da dislocare all'interno delle strutture sportive. I rifiuti di carta, plastica, vetro ed alluminio, raccolti nei detti contenitori, dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica a cura del concessionario stesso.

Sono totalmente a carico del Concessionario in particolare:

- le spese per l'energia elettrica, l'acqua e il gas di tutti gli impianti sportivi, fabbricati e annesse pertinenze. Sarà dovuto al Comune un rimborso di **euro 30.000,00 più Iva** all'anno per le spese relative alle utenze sostenute dalla stessa per la Palestra "Vezio Magagni", la Palestra della scuola "A. Frank" e la palestra della scuola "Don Milani". Tale rimborso è calcolato sulla base della spesa storica sostenuta nell'ultimo triennio e rimarrà inalterato per tutta la durata della concessione e dovrà essere corrisposto al Comune in due rate semestrali di pari importo, in coincidenza con il versamento delle rate del canone d'uso di cui al successivo art. 11.
- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- le spese di funzionamento e pulizia del servizio di somministrazione alimenti e bevande, **ove previsto**;
- le spese per la cura e la manutenzione (sfalci e potature) delle aree verdi comprese negli impianti sportivi, come meglio individuate nell'Allegato A, sub 1 – 2 – 3 – 4 – 5, al presente contratto di servizio che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Si dovranno prevedere almeno n. 4 sfalci annuali delle aree così individuate, mentre le potature delle essenze presenti dovranno essere effettuate previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- il versamento del canone di concessione regolato all'art. 11 della presente Convenzione;
- le spese relative alla pulizia di tutti gli impianti in uso;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.

Per quanto riguarda i **CAMPI SPORTIVI** il Concessionario provvede **in particolare:**

- 1) al riordino complessivo dei locali e degli impianti;
- 2) alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- 3) alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune per eventuali danni alle strutture ed agli impianti di qualsiasi genere e natura. In mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto al Concessionario stesso; si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione dell'eventuale guasto indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte del Concessionario del danno rilevato;
- 4) ad impegnarsi con il proprio personale volontario o tramite l'ausilio di ditte specializzate a provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione dei locali e degli impianti.

In particolare sono a carico del Concessionario:

- irrigazione e rasatura dei tappeti erbosi con mezzi idonei;
- il taglio dell'erba e la sistemazione complessiva dei campi di calcio a seguito degli incontri e degli allenamenti;
- il diserbo e la concimazione dei terreni di gioco in accordo con il tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale;

- il tracciamento delle segnature di gioco;
- lo sfalcio delle aree di pertinenza dei terreni di gioco;
- la sistemazione delle reti e recinzioni e controllo periodico delle stesse;
- il controllo periodico del sistema di irrigazione ;
 - il controllo periodico degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine, comprese quelli che costituiscono l'illuminazione dei campi da gioco.
 - il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;
 - il controllo delle porte di accesso e uscite di sicurezza (se esistenti) e sostituzione delle eventuali maniglie e serrature deteriorate;
 - il controllo e sostituzione delle lampade di emergenza (se esistenti);
 - il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.
- Il materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria su indicati, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dall'Associazione a proprie spese.

Per quanto riguarda l'uso delle **PALESTRE** il Concessionario si impegna **in particolare**:

- 1) a provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;
- 2) a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- 3) a provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione dei locali e degli impianti con il proprio personale volontario o tramite l'ausilio di ditte specializzate;
- 4) a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto all'Associazione stessa;
- 5) a curare la pulizia degli impianti sportivi e dei servizi ad essi accessori in modo tale da mantenerli in condizioni ottimali per l'uso da parte di altri Gruppi o Associazioni che ne facciano richiesta (**l'eventuale ripristino che si rendesse necessario è a carico economico dell'utilizzatore**);

In particolare sono a carico del Concessionario:

- il controllo periodico degli ingressi di accesso e delle uscite di sicurezza con sostituzione delle maniglie e serrature deteriorate;
- la manutenzione e sostituzione di rubinetteria negli spogliatoi;
- la verniciatura periodica degli arredi fissi deteriorati dall'uso (sedili, panche, ecc.)
- le tinteggiature parziali di ripresa di eventuali parti particolarmente deteriorate dall'uso;
- il controllo periodico del fissaggio di battiscopa e cornici delle porte, con eventuali sostituzioni delle parti rotte o deteriorate;
- il fissaggio di eventuali mattonelle di pavimento o rivestimento staccate, sostituzione di quelle eventualmente rotte per urti accidentali dovuti all'uso;
- il controllo degli organi illuminanti e sostituzione di lampadine;
- il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;
- il controllo e sostituzione delle lampade di emergenza;
- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.

Il materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria su indicati, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dall'Associazione a proprie spese.

Per quanto riguarda la gestione dei **punti di ristoro**, il Concessionario dovrà tenere conto delle seguenti specificità:

a) - Centro Sportivo "**Ciro Bisi**" : si precisa che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande è un servizio complementare e interno all'attività circolistica, rivolto ai soci e soggetto alla normativa di cui alla Legge Regionale n. 14/2003 e ss.mm.ii. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il servizio di somministrazione durante gli orari di apertura della struttura sportiva e a procedere a proprie spese all'acquisto delle derrate da somministrare, e a provvedere ad ogni spesa nessuna esclusa.

Sarà vietata la sub-locazione o la concessione a terzi, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario della struttura o di parte di essa, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione contraente. Sarà vietata, altresì, l'apposizione di insegne pubblicitarie senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione contraente.

b) - Centro Sportivo “**Montale Rangone**”: si precisa che il Concessionario potrà gestire in forma diretta o sub - concedendo a terzi, il servizio bar e punto di ristoro da esercitarsi nei locali adibiti a tale scopo, siti presso il centro sportivo di Montale, Via della Chiesa n.29 e censiti nel catasto edilizio di detto Comune, meglio identificata al Foglio 5, particella 703, sub.8 cat. C/1, cl.7, R.C. Euro 1.320,74; ed area cortiliva censita alla stessa particella 703 – sub.17, meglio identificata all'allegata planimetria sub. A).

L'attività di somministrazione di cibi e bevande da svolgersi presso il punto di ristoro è a carattere principale in quanto rivolta a tutta la cittadinanza, pur conservando natura strumentale ed accessoria all'attività degli impianti sportivi comunali . L'attività suddetta di servizio bar e punto di ristoro, potrà essere esercitata nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni e regolamenti pubblici in materia

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolto a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. L'Amministrazione contraente sarà esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature e degli arredi. Il concessionario dovrà eventualmente provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, a proprie spese, alla disinstallazione delle apparecchiature, attrezzature e arredi al termine della gestione.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario dotare i punti di ristoro di slot machine, video lottery, centri scommesse e corner.

Per quanto concerne **la manutenzione**, il Concessionario ha l'obbligo di realizzare i seguenti interventi di manutenzione afferenti l'impiantistica:

- interventi di **manutenzione ordinaria**, ad esclusione delle manutenzioni ordinarie delle caldaie e degli impianti di riscaldamento di tutti gli impianti sportivi;
- interventi di **manutenzione straordinaria** derivanti da mancati interventi di manutenzione ordinaria;
- **migliorie** proposte in sede di gara ed approvate;
- interventi di **manutenzione straordinaria** minimi obbligatori che verranno realizzati a cura del Concessionario e remunerati dal Comune fino all'importo massimo di spesa pari ad **€ 180.000,00** oltre oneri IVA, nell'arco del periodo di validità della concessione.

Il cronoprogramma degli interventi verrà stabilito dal Comune e comunicato al concessionario entro il 31 gennaio di ogni anno .

La congruità del valore degli interventi previsti nel programma sarà verificata dal Comune sulla base dei preventivi di spesa forniti dal concessionario. Il Comune anticiperà l'intera somma annuale programmata. Entro il mese di gennaio, il Concessionario dovrà fornire al Comune il resoconto conclusivo degli interventi effettuati nell'anno precedente, corredato dai documenti giustificativi delle spese sostenute e delle certificazioni previste dalla normativa relative ai materiali utilizzati e/o ai collaudi richiesti. Qualora l'importo complessivo della spesa annuale sostenuta risultasse inferiore alla somma anticipata, la differenza sarà defalcata dal contributo previsto per i lavori programmati nell'anno successivo.

E' fatto obbligo al Concessionario l'osservanza delle disposizioni di cui al Codice degli appalti – D.lgs n.50/2016 per le modalità di scelta del contraente.

Ai fini dell'inquadramento generale delle fattispecie sopra indicate “manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria” si applicano in via analogica le definizioni stabilite dal D. lgs. n. 50/2016, art. 3 come segue:

- comma oo-quater): «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

- comma oo-quinquies): «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

In caso di forza maggiore, per eventi dovuti a calamità naturali, pubblica sicurezza , salvaguardia della salute pubblica, e comunque in ogni caso in cui sia necessario tutelare l'interesse generale della cittadinanza, il Comune potrà disporre in tempo reale dei luoghi indicati nel Piano Comunale di Emergenza, compresi nell'elenco di cui all'art. 1.

Al Concessionario sarà riconosciuto un equo indennizzo per il periodo relativo al mancato utilizzo degli stessi.

ART. 9 – MIGLIORIE

Il Concessionario dovrà realizzare sugli impianti sportivi in affidamento, le migliorie indicate in sede di gara da realizzare a propria cura e spese nell'arco di validità temporale della Concessione, oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata. Se al termine dell'intero periodo non siano stati terminati tutti i lavori strutturali e/o le migliorie, il Concessionario dovrà restituire eventuali importi già erogati relativi agli investimenti non effettuati, conformemente al valore dello stesso determinato in sede di gara.

Il Concessionario potrà inoltre eseguire sugli impianti sportivi in affidamento, previo consenso del Comune in forma scritta , opere o interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle strutture e degli impianti, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso. Le opere costruite e/o gli interventi di miglioria realizzati verranno acquisiti gratuitamente alla proprietà del Comune termine dell'affidamento in gestione.

Se, durante il periodo contrattuale, il concessionario dovesse realizzare, su richiesta scritta del Comune, interventi di manutenzione non programmati diversi dalle migliorie proposte e dagli interventi di manutenzione straordinaria minimi obbligatori di cui all'art. 8, il Comune potrà intervenire per riequilibrare il piano economico-finanziario, nei modi e tempi che il Comune riterrà idonei, anche mediante aumento del contributo pubblico richiesto in sede di gara o diminuzione del canone di concessione e/o prolungamento della durata stabilita, nei limiti necessari a garantire la permanenza del rischio operativo in capo al concessionario.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono di norma a carico del Comune le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti esistenti.

Sono a carico del Comune le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle caldaie e degli impianti di riscaldamento di tutti gli impianti.

Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni straordinarie degli impianti antincendio, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche e di primo soccorso (DAE) ubicati presso tutti gli impianti. Sarà cura invece del Concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti dei dispositivi antincendio, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche e di primo soccorso (DAE) e al controllo del perfetto funzionamento degli stessi.

E' fatto divieto al Concessionario di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Servizi alla Comunità – Sport .

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che il Comune intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del concessionario per un periodo superiore a giorni novanta, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero riduzione proporzionale del canone annuo. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati dal Comune (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno tre mesi e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 11– CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo dovuto all'Amministrazione per la concessione degli impianti è fissato in € 11.000,00 (diconsi euro undicimila) oltre ad oneri IVA e rimane fisso per l'intera durata della concessione.

Il canone dovrà essere versato annualmente al Comune in due rate: la prima entro il 28 febbraio, la seconda entro il 31 agosto di ciascun anno per il periodo di durata della presente convenzione.

Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

ART.12 - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE AI COSTI DI GESTIONE.

Il Comune erogherà al Concessionario il contributo annuo di euro..... oltre IVA, fisso per l'intera durata della concessione, a fronte dei limiti posti dal Comune all'esercizio del diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto concesso, secondo l'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, secondo le seguenti modalità:

- la quota della partecipazione finanziaria è erogata dal Comune al Concessionario in due rate uguali scadenti rispettivamente il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. A fronte di tali erogazioni il Concessionario emette regolari fatture elettroniche. Al termine di ogni anno di gestione, il Concessionario si impegna altresì a presentare al Comune apposita relazione, comprensiva di idonea documentazione statistica, dell'attività gestionale e sportiva svolta. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive o aggregative di pubblica fruizione, in accordo con il Comune o destinati agli scopi sociali .

Il Comune riconosce al Concessionario un rimborso, pari all'effettivo utilizzo da parte della Scuola materna "Gianburrasca" e dell'Unione Terre di Castelli, della quota di spesa per l'energia elettrica, l'acqua e il gas della Palestra Roller di Montale,

ART. 13 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E/O IMPIANTI

Il Concessionario potrà realizzare nuove opere e/o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi esistenti, al fine di garantire una maggiore fruibilità degli impianti sportivi ad uso stagionale aumentando così le possibilità di redditività a proprio favore , al fine dell'esecuzione degli scopi della presente convenzione, nonché realizzare nuovi impianti atti al contenimento della spesa per l'energia.

Il progetto per la realizzazione di nuove opere o interventi dovrà essere trasmesso preventivamente al Comune per l'approvazione. L'amministrazione dovrà esprimersi sul progetto, previa acquisizione dei pareri rilasciati da altri enti, entro 90 giorni dalla data di presentazione. Nessuna opera o intervento può essere realizzata in carenza di approvazione del progetto da parte del Comune.

La presa in carico di dette opere da parte del Comune avverrà dopo collaudo a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge. In caso non vi siano all'interno degli Uffici Tecnici Comunali le competenze tecniche necessarie, le spese relative al collaudo saranno sostenute dal Concessionario. In tale caso il Comune si impegna a rimborsarlo entro 180 giorni.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che le nuove opere e/o interventi di completamento e miglioramento degli impianti sono acquisite in proprietà dal Comune atteso che al Concessionario è garantito l'utilizzo e il godimento dei medesimi durante il periodo di validità del presente contratto di servizio, fatta salva la possibilità di prorogare il termine di concessione in uso, esclusivamente riferito all'impianto presso cui è realizzata l'opera e/o intervento di cui trattasi, per garantire l'ammortamento dell'investimento fatto.

ART. 14 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Concedente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture, aree (compresi alberi anche di alto fusto ed aree verdi), proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature e quant'altro inerente l'attività, anche se consegnati, compresa la potatura ed abbattimento piante e l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- committenza di lavori e danni a cose in consegna e/o custodia;

- servizi; danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni di proprietà del concessionario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale; danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni derivanti da preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande, alimenti in genere

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga, ed oggetto della concessione dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti coloro che prestino la loro opera a favore del concessionario inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del concessionario compresi i lavoratori titolari di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

ART.15 - DANNI DIRETTI A STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Nel caso si riscontrino danni alle strutture immobili di proprietà del Comune per atti vandalici o furti, sarà cura del Comune provvedere all'apertura dei relativi sinistri presso la propria compagnia assicurativa e ai necessari adempimenti. La spesa di ripristino sarà a carico del Concessionario. Il Comune provvederà a richiedere all'Assicuratore il rimborso diretto al Concessionario sulla base delle spese sostenute dallo stesso e dietro presentazione dei giustificativi di spesa, nei limiti della somma rimborsata dalla Compagnia assicurativa. Nel caso di danni alle attrezzature mobili di proprietà del Comune sarà cura del medesimo provvedere all'apertura dei relativi sinistri presso la propria compagnia assicurativa e ai necessari adempimenti e la relativa spesa sarà a carico del Comune.

Premesso che per i beni oggetto della presente concessione di proprietà del Comune di Castelnuovo Rangone sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del gestore per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa, il concessionario gestore a sua volta si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizza stessa. Resta la facoltà per il concessionario stipulare polizza furto e rischi accessori a tutela dei propri beni, rimanendo inteso che tale onere non graverà in alcun modo sull'Amministrazione Comunale.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del servizio e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre all'ufficio Servizi alla Comunità – Sport - dell'Amministrazione idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità

della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

ART. 16 - DECADENZA

Il Comune potrà in qualsiasi momento dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione con preavviso di 60 giorni, con provvedimento motivato previa valutazione delle controdeduzioni addotte dal Concessionario, senza diritto del Concessionario medesimo ad indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

A) cessazione dell'attività da parte del Concessionario;

B) perdita dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara;

C) gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti dopo che il Concessionario, diffidato, non abbia ripristinato nel termine assegnato le condizioni previste.

Più specificatamente, la decadenza potrà essere dichiarata per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Comune, della destinazione di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima quando dovuta) oltrechè mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, al Comune, ai beni di proprietà del Comune derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- mancato pagamento del canone annuale di cui all'art. 11; in tale caso il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto o proseguire nel rapporto, previa escussione della garanzia fideiussoria nei limiti di quanto dovuto;
- violazione del divieto di cui all'art.22

ART.17 – RINUNCIA E REVOCA

Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione, con preavviso di almeno centottanta (180) giorni da notificarsi al Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

La predetta facoltà non è esercitabile nel primo anno di concessione, pur essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza del detto primo anno.

In caso di rinuncia il Concessionario si impegna a verificare con il Comune gli oneri finanziari di propria competenza previsti per l'anno sportivo in corso e a provvedere in merito.

IL Comune può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile ad oggi.

Se la revoca comporta pregiudizio in danno del concessionario, il Comune ha l'obbligo di provvedere all'indennizzo.

ART. 18 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo del Comune.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal Concessionario ai principi dell'atto fondante lo stesso, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore al Comune nel termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto del Comune di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Il Comune e il Concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo e di efficacia della gestione sportiva, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi.

ART. 19 - RAPPORTI TRA IL CONCESSIONARIO E IL COMUNE

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Concessionario si impegna a far pervenire al Comune copia :

1. del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario;
2. del prospetto delle attività sportive organizzate settimanalmente nelle strutture e impianti sportivi in gestione.
3. della relazione delle attività svolte a favore della cittadinanza, incluse iniziative e manifestazioni pubbliche di promozione della pratica sportiva, che dia conto anche delle diverse tipologie di utenza che frequentano gli impianti sportivi.
4. del bilancio di previsione

Il Concessionario inoltre, provvederà a segnalare al Comune quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

ART. 20 - PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, ivi incluse le sponsorizzazioni, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora.

E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune.

Il Concessionario ha la facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi.

Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario ovvero dell'associazione sportiva a cui sono affidati spazi all'interno degli impianti sportivi che ha installato il materiale pubblicitario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari e/o delle sponsorizzazioni non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico; sono esclusi i casi in cui dalla qualità dello sponsor e/o dal messaggio pubblicitario derivi al Comune conflitto di interesse, pregiudizio all'immagine o alle iniziative, incompatibilità con le finalità istituzionali ed in particolare i seguenti ambiti: propaganda politica, sindacale, filosofica, religiosa, tabacco, alcool, farmaci, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi, messaggi offensivi, le espressioni di fanatismo e razzismo.

In particolare modo il Concessionario è tenuto al rispetto del disposto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.2.2018, che recepisce e adotta nei propri regolamenti misure di contrasto alla divulgazione di messaggi di discriminazione, di odio o xenofobia o riferiti, anche in modo indiretto, all'apologia del fascismo o del nazismo. La violazione di tale divieto comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Nessuna responsabilità fa carico al Comune per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al Comune e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

Il Concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta al Comune l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 21 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente Convenzione, prima della scadenza, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990, art. 21-quinquies, fatto salvo l'indennizzo parametrato al solo danno emergente, nel caso ricorrano i seguenti presupposti: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario."

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE.

Il concessionario è tenuto in proprio all'esercizio della concessione e non può disporre la cessione o la sub concessione anche parziale o di fatto, a pena di nullità.

Non è considerata cessione la modifica di denominazione o di ragione sociale o il cambiamento di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune

Nel caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, il subentro nel contratto di altro operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, che può esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione della concessione.

ART. 23 – PENALI

In caso di inadempimento agli obblighi da parte del Concessionario per :

A) brevi chiusure dell'impianto in giorni non concordati con il Comune;

B) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell' impianto;

C) mancato allestimento dell'impianto secondo le necessità e le richieste delle società sportive e degli utenti nel rispetto delle norme federali ;

D) mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria;

il Comune ha facoltà, valutate a propria discrezione le controdeduzioni del Concessionario, di applicare una penale contrattuale compresa discrezionalmente, secondo gravità, da € . 250,00 a € . 1.100,00.

La sanzione è applicata, rivalendosi per la somma corrispondente sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 24, come segue :

A) previa contestazione al Concessionario dell'inadempienza o abuso rilevato, allorché le giustificazioni addotte in proposito nel termine fissato non siano ritenute plausibili ;

B) nel caso di mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, previa fissazione di un termine per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione, dopo l'inutile decorso del termine fissato.

Al verificarsi della terza violazione contrattuale, il Comune può recedere dalla concessione con provvedimento adottato con almeno trenta giorni di preavviso ed incamerare con semplice richiesta la cauzione versata a garanzia degli impegni contrattuali

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario , a garanzia degli obblighi e degli oneri assunti nei confronti del Comune, ha prestato una cauzione, pari ad € _____, costituendola mediante fideiussione sottoscritta in data _____ con _____ , escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune entro e non oltre il termine di consegna delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza del contratto di servizi, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, il concessionario è

tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo di € _____, mediante versamento in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che il Comune avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovi in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Se la cauzione definitiva è stata costituita con deposito di titoli, il Comune può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di concessione da parte del concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione .

Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro di Modena.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del Concessionario.

Castelnuovo Rangone, Li _____

Per Il Comune di Castelnuovo Rangone
La Responsabile Area Amministrazione
Dott.ssa Carla Costantini

Per il Concessionario
Il legale rappresentante
